

(N. 1589)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito decreto-legge (del quale si chiede la conversione) reca una serie di disposizioni intese a incrementare le entrate dello Stato. Tale obiettivo si persegue agendo sul trattamento fiscale da riservare, relativamente alle imposte sul reddito, alle cambiali indicate nell'articolo 10-*bis* della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonchè elevando gli importi di taluni tributi indiretti e dei canoni demaniali.

Il provvedimento, con riguardo alle cambiali di cui sopra (le cosiddette « accettazio-

ni bancarie »), costituisce l'avvio per una disciplina fiscale uniforme per tutte le attività finanziarie, raggiungendo contemporaneamente anche obiettivi di certezza del diritto e recupero di comportamenti elusivi.

I. — Il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, disponeva, tra l'altro, all'articolo 6, che gli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di

aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, sottoscritti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso sino al 30 settembre 1981, fossero esenti (e di riflesso esclusi dal regime della ritenuta) dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quella locale sui redditi.

La norma in questione intendeva « agevolare la collocazione sul mercato delle obbligazioni e dei titoli similari emessi dai soggetti che effettuano operazioni di credito a medio e lungo termine, in conformità a disposizioni legislative statutarie o amministrative » sì da risultare « stimolata siffatta collocazione e conseguentemente aumentata la disponibilità finanziaria da parte dei soggetti erogatori del credito ».

La discussione parlamentare sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 693 (a proposito dell'art. 6) registrava interventi di particolare interesse e soprattutto evidenziava l'intendimento del Parlamento, espresso anche nell'ordine del giorno 3 dicembre 1980, che la disposizione più volte citata dovesse costituire la premessa « per la determinazione di un nuovo e più equo trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività finanziarie diverse dalle azioni » in modo tale « da assicurare eguaglianza di trattamento fiscale ai redditi di tutte le attività finanziarie nell'ambito della medesima categoria di percettori di reddito ».

Questa esigenza di uniformità di trattamento trae fondamento dal rilievo che titoli simili sono oggi assoggettati a diverso regime fiscale in relazione ai soggetti emittenti (Stato, istituti di credito a medio e lungo termine, banche e imprese); con effetto distorsivo sulle scelte degli operatori rispetto alle varie forme di finanziamento. A dire il vero, sotto questa angolazione, già il menzionato articolo 6 (così come risultante nel testo modificato in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 693 del 1980) costituiva un segno di uniformità di trattamento estendendo per un periodo limitato il trattamento di esenzione già previsto per i titoli di Stato (BOT, CCT) anche alle obbligazioni con scadenza non inferiore a tre anni emesse da aziende ed istituti che esercitano

il credito a medio e lungo termine nonché (così come emerge appunto dal testo modificato con la legge di conversione) da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa.

Successivamente il Ministro delle finanze nelle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione finanze e tesoro della Camera in data 22 luglio 1981 esprimeva l'intendimento da parte del Governo di formulare scelte definitive per una uniforme disciplina delle cosiddette attività finanziarie anche alla luce dei primi studi elaborati in tale senso da una apposita commissione che si era data carico di vagliare ed individuare criteri uniformi per una equilibrata tassazione dei redditi delle attività finanziarie nell'ambito della medesima categoria di percettori di reddito.

Un problema di tale natura è caratterizzato dalla circostanza che sotto un profilo civilistico molte di tali attività non hanno una connotazione giuridica precisa anche per effetto delle multiformi modalità che gli operatori solitamente adottano nella pratica. Ne consegue la difficoltà di apprestare una idonea forma giuridica anche sotto il conseguenziale profilo tributario.

Nell'intendimento di costituire un punto di avvio verso linee di legislazione fiscale uniformi in ordine all'imposizione delle attività finanziarie, l'articolo 1 del presente decreto-legge intende apprestare una disciplina tributaria certa per le cosiddette « accettazioni bancarie ». Queste infatti costituiscono uno strumento di finanziamento, che ha raggiunto già notevoli livelli di diffusione (sia per le attuali caratteristiche del mercato finanziario — elevato costo del denaro e vincoli al credito — sia per il rendimento che assicurano) e nel quale si manifestano elusioni di imposta.

Le accettazioni bancarie non hanno una definizione civilistica. Di essa fa menzione solo l'articolo 10-bis della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che stabilisce l'imposta di bollo nella misura dello 0,1 per mille per le cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile girabili con

clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a dodici mesi. Nella pratica accade che, in virtù di un rapporto di provvista, un soggetto trae il titolo su una banca che, accettatolo, lo colloca finanziando l'imprenditore traente per un importo inferiore a quello indicato sul titolo. L'ultimo degli imprenditori richiede alla banca il pagamento della somma portata dal titolo alla scadenza di questo.

La carenza di una definizione civilistica e le incertezze che in tale campo del diritto permangono (si è parlato da taluni di contratto di sconto bancario e da altri di compravendita di titoli) costituiscono una remora ad un più ampio sviluppo dell'istituto malgrado la ridotta incidenza dell'imposta di bollo. È peraltro evidente che tale carenza ha riflessi anche nel campo fiscale ove le accettazioni — come si è veduto — trovano una definizione solo ai fini del regime agevolativo dell'imposta di bollo: infatti, mentre nei rapporti tra imprenditori e nell'ambito del reddito di impresa il differenziale tra il valore nominale indicato nel titolo e quello al quale il titolo stesso ha trovato acquisizione nel mercato costituisce pur sempre una componente positiva del reddito, per il soggetto non imprenditore il regime sostanziale e procedurale di imponibilità è diverso a seconda della connotazione giuridica della accettazione bancaria e del reddito da essa prodotto (interesse o differenza di prezzo).

Peraltro non va dimenticato che tale incertezza ha determinato di fatto un regime di non tassazione per le persone fisiche a causa dell'attuale inapplicabilità del meccanismo della ritenuta alla fonte. Sussistono quindi plurime ragioni per dare finalmente certezza circa la disciplina tributaria da applicarsi in tema di accettazioni bancarie eliminando del pari possibili elusioni di imposta. Va precisato che la soluzione che si intende apportare ai fini esclusivamente tributari prescinde dagli aspetti civilistici del problema. Non può infatti sfuggire che la vigente normativa tributaria consente di adottare una così limitata angolazione la quale, peraltro, è adeguata al fine che il decreto-legge in rassegna si propone attesa l'ur-

genza di non procrastinare ulteriormente l'avvio per una disciplina di uniforme tassazione dei redditi in questione. Infatti l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 stabilisce che costituiscono reddito di capitale gli interessi, premi ed altri redditi derivanti da obbligazioni e titoli similari. Orbene se si ha riguardo all'operazione finanziaria sottostante all'emissione delle accettazioni e che può essere considerata come una operazione di finanziamento con collocamento di titoli, è chiaro che l'emissione delle accettazioni usa il titolo come strumento del mercato mobiliare analogamente al prestito obbligazionario.

Questi aspetti di sostanziale similarità inducono ad elidere sotto il profilo fiscale le incertezze sopra indicate collocando il trattamento del titolo in questione nell'ambito generale della tassazione per ritenuta su interessi, premi ed altri frutti prodotti da obbligazioni e titoli similari con tutte le caratteristiche anche procedurali di tale ritenuta (obbligo di rivalsa, ritenuta a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche, delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche; a titolo di acconto nei confronti dei soggetti a tale imposta) ivi compresi le modalità ed i termini per il versamento.

La peculiarità di questo trattamento fiscale, pur rientrando nell'ambito di quello dettato al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere così sintetizzate.

La ritenuta viene operata sui proventi in qualsiasi forma pattuiti. Si è usata questa ampia dizione proprio in considerazione che rimane del tutto impregiudicata la qualificazione civilistica dell'istituto essendo questa da definire in sede di apprestamento sistematico della legislazione sulle attività finanziarie. Peraltro la dizione « provento » non è nuova ed anzi è presente nell'ultimo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Per evidenti ragioni di trasparenza e di controlli è stato altresì previsto che il titolo menziona-

to nell'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto delegato sull'imposta di bollo debba recare l'indicazione dei proventi in qualsiasi forma pattuiti: la mancanza della indicazione o la non corrispondenza di essa a proventi effettivamente pattuiti determina il venir meno del trattamento agevolato in materia di bollo e l'obbligo di integrarlo fino alla misura ordinaria. Si tratta di una remora — che si reputa idonea — ad accordi coltusi tra traente e primo prenditore.

Si è altresì ritenuto, per accentuare il carattere di titolo destinato verso l'esterno per la raccolta del risparmio, di prevedere che l'acquisto da parte dell'impresa emittente e della banca accettante o da loro società controllate, controllanti o collegate (ex art. 2359 cod. civ.) importi la decadenza dal beneficio tributario agevolato agli effetti dell'imposta di bollo; un acquisto del genere, peraltro, potrebbe anche dar luogo a comportamenti elusivi che l'innovazione tende a scoraggiare.

La banca accettante acquisisce il ruolo di sostituto di imposta ed è tenuta pertanto sia ad operare la ritenuta, all'atto del pagamento all'ultimo giratario della somma portata cartolarmente sul titolo, sia ad effettuare il versamento. La base su cui deve essere operata la ritenuta è costituita dai « proventi » indicati sulle accettazioni e la cui rispondenza alle effettive pattuizioni è assicurata dalle modifiche apportate con il presente decreto-legge all'articolo 10-bis della tariffa allegata al decreto delegato sull'imposta di bollo. Si raccordano perfettamente così le disposizioni relative al ritardato od omesso versamento delle ritenute (che si applicano anche in questo caso conformemente alla disciplina generale) che fanno carico al sostituto, con quella relativa al venir meno del trattamento agevolativo dell'imposta di bollo che fa carico per non essere stati indicati i proventi o indicati difformemente rispetto al pattuito.

L'aliquota della ritenuta viene stabilita nella misura del 20 per cento.

Va inoltre osservato che la similarità del titolo in questione con le obbligazioni richiede una disposizione di equiparazione anche sotto il profilo dell'imposta sul valore

aggiunto. Per quanto riguarda questo tributo, mentre non sono considerate prestazioni di servizio quelle relative alla emissione di prestiti obbligazionari (art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni) sono invece esenti le operazioni di credito, di finanziamento — compreso lo sconto —, le fideiussioni, eccetera (art. 10, n. 1, dello stesso decreto) nonché le operazioni relative alle obbligazioni (art. 10, n. 4, dello stesso decreto).

Appare quindi coerente assimilare le operazioni relative all'emissione delle accettazioni bancarie (intesa come fase procedimentale comprensiva dell'accettazione stante la peculiarità del modo di formazione del titolo così come è praticata) alle operazioni di emissione dei prestiti obbligazionari e le operazioni di negoziazione al corrispondente trattamento di esenzione previsto per la negoziazione delle obbligazioni.

Nei sensi sopra esplicitati provvede l'articolo 1 del presente provvedimento.

II. — Le disposizioni recate dagli articoli da 2 a 7 contengono l'elevazione della misura sull'imposta di bollo.

In particolare con l'articolo 2 viene elevata l'imposta di bollo sulle cambiali come segue:

dal 10 al 12 per mille per le cambiali emesse e pagabili nello Stato;

dal 7 al 9 per mille per le cambiali emesse nello Stato e pagabili all'estero;

dal 9 all'11 per mille per i vaglia cambiali all'ordine delle aziende di credito.

Viene, altresì, riprodotto il criterio di arrotondamento dell'imposta di bollo dovuta per le cambiali, già previsto nel decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

Si stabilisce, inoltre, nella misura di lire 500 l'importo minimo dovuto per le cambiali allo scopo di eliminare l'uso dei foglietti bollati per cambiali da lire 100, attuale importo minimo, in luogo dell'emissione delle normali ricevute per le quali viene fissata l'imposta di lire 500.

Al fine di evitare la perdita della speciale procedura esecutiva, con la disposizione transitoria recata dall'articolo 3 viene consentito, come per il passato, di integrare senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, le cambiali anche dagli uffici postali, già precisi giorni successivi alla suddetta data di pubblicazione, purchè i titoli stessi siano stati assoggettati all'imposta di bollo nella misura precedentemente in vigore.

Con l'articolo 4 la facoltà concessa al contribuente di far annullare le marche per cambiali anche dagli uffici postali, già prevista per i titoli di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della tariffa allegato A, annessa alla vigente legge disciplinante l'imposta di bollo, viene estesa, per uniformità di trattamento, anche alle cambiali di cui all'articolo 10-bis della citata tariffa.

Allo scopo di adeguare l'importo dell'imposta di bollo, dovuta per gli atti indicati nell'articolo 19 della tariffa allegato A, al mutato valore della moneta, è previsto l'aumento da lire 300 a lire 500 di tale importo. A tanto si provvede con l'articolo 5.

Con l'articolo 6 viene raddoppiata la misura dell'imposta di bollo — da lire 150 a lire 300 — dovuta per gli assegni bancari di cui all'articolo 15, lettera a), della tariffa e per gli estratti di conti, le lettere di accredito (con esclusione di quelle di cui al nuovo art. 20-bis della tariffa che vengono consegnate o negoziate dalle banche), le lettere di addebitamento di somme portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e i relativi benestare elencati nell'articolo 20 della vigente tariffa.

È noto che numerosi operatori economici preferiscono emettere ricevute bancarie e lettere di accredito consegnate alle banche perchè ne effettuino, di regola, l'incasso alla data indicata sui documenti stessi.

Il rilascio delle ricevute e lettere in questione viene effettuato per evitare di corrispondere la più gravosa imposta di bollo dovuta per le cambiali.

Ciò comporta per l'Erario un minore gettito rispetto a quello che potrebbe ricavar-

si dall'applicazione del tributo di bollo sulle cambiali.

Deve porsi in evidenza, peraltro, che le ricevute e le lettere di accredito in questione, pur svolgendo, in pratica, la stessa funzione delle cambiali, non hanno la natura e le garanzie che assistono queste ultime.

Pertanto, con l'articolo 7 viene stabilito che le ricevute bancarie e le lettere di accredito siano assoggettate all'imposta di bollo nelle seguenti misure fisse:

a) per le ricevute e le lettere di importo non superiore a lire 250.000	L. 500
b) oltre le lire 250.000 e fino a lire 500.000	» 1.000
c) oltre le lire 500.000 e fino a lire 1.000.000	» 2.000
d) oltre lire 1.000.000	» 3.500

III. — Con l'articolo 8 viene raddoppiata l'imposta dovuta per la trascrizione al pubblico registro automobilistico degli atti portanti trasferimenti di autoveicoli non soggetti ad IVA, nonchè la corrispondente imposta di registro quando dovuta.

Giova premettere che la cessione di autoveicoli nuovi di fabbrica è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui sono interessate all'aumento solo le cessioni degli autoveicoli usati quando non sono soggette all'IVA (cioè operazioni in cui il cedente non è soggetto IVA).

Com'è noto queste imposte, previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, hanno subito un aumento, pari a lire 15.000 per ciascuna voce, in applicazione della legge 24 luglio 1978, n. 388.

L'attuale misura, anche tenuto conto del suddetto lieve aumento, appare inadeguata rispetto ai correnti valori degli autoveicoli trasferiti, nonchè rispetto all'imposta sul va-

lore aggiunto cui sono soggette le cessioni degli autoveicoli nuovi e quelle di autoveicoli usati se poste in essere in regime IVA.

IV. — Per quanto concerne le misure dei canoni e proventi demaniali, va premesso che, con legge 21 dicembre 1961, n. 1501, entrata in vigore il 1° febbraio 1962, ne veniva disposto l'adeguamento lasciandosi però invariati i canoni in precedenza dovuti per le sole utilizzazioni agricole.

In particolare la citata legge n. 1501, avendo fatto richiamo alle precedenti norme emanate con la legge 21 gennaio 1949, n. 8, e quindi al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, rivalutava: 1) i canoni e i proventi stabiliti, da atti o contratti, in data anteriore al 1° gennaio 1942; 2) i canoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche, previsti agli articoli 35 e 36 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 3) i canoni stabiliti dagli articoli 7 e 25 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie; 4) i canoni per le dispense d'acqua dei canali demaniali.

Con la stessa legge n. 1501 del 1961 venivano altresì fissati:

in lire 30 e lire 50, gli importi minimi annuali per metro quadrato relativamente alle nuove concessioni demaniali marittime e alle rinnovazioni di quelle in corso;

in lire 5.000 l'importo minimo dei canoni non disciplinati da apposite disposizioni legislative nonché in lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei di elettrodotti.

Il periodo di tempo ormai trascorso (circa 20 anni) dall'epoca in cui vennero disposti i cennati aumenti e la notevole erosione subita nel frattempo dal valore corrente della moneta rendono ormai indifferibile un aggiornamento dei canoni e dei proventi demaniali per mantenere loro una adeguata significazione economica anche in considerazione del costo dei servizi espletati dall'amministrazione preposta ai beni demaniali.

Per il sollecito adeguamento dei canoni e dei proventi è stato pertanto predisposto

il provvedimento in rassegna che, considerata la tenuità in genere degli importi attuali dei canoni dei proventi, tende, in sostanza, a ricondurre al precedente equilibrio, sotto il profilo finanziario, i rapporti fra lo Stato ed i concessionari.

Con l'articolo 9 si prevede l'aumento di otto volte della misura dei canoni attualmente dovuti per effetto degli aumenti recati dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501, per le concessioni e per i vari provvedimenti posti in essere anteriormente al 1° febbraio 1962, data di entrata in vigore della suddetta legge. Per i canoni stabiliti nelle concessioni e nei provvedimenti rilasciati in data successiva e fino al 31 dicembre 1980 l'aumento è stato graduato a seconda dell'epoca del rilascio, trattandosi di maggiorazioni incidenti su rapporti instaurati in date più recenti e per i quali i canoni ed i proventi, di carattere convenzionale, sono stati determinati sulla base dei maggiori valori correnti al momento della loro fissazione.

Sono stati pertanto individuati distinti pericoli di stipula degli atti o di rilascio delle concessioni con riguardo ai diversi ritmi di inflazione succedutisi, prevedendosi i seguenti coefficienti di aumento dei canoni e proventi:

1° febbraio 1962 al 31 dicembre 1964: sette;

1° febbraio 1965 al 31 dicembre 1969: sei;

1° febbraio 1970 al 31 dicembre 1972: cinque;

1° febbraio 1973 al 31 dicembre 1975: tre;

1° febbraio 1976 al 31 dicembre 1978: due;

1° febbraio 1979 al 31 dicembre 1980: 0,50.

La disposizione riguarda (ed a questo fine l'articolo 9 contiene una indicazione analitica di categorie di beni demaniali) ipotesi di determinazione convenzionale dei canoni e proventi per l'utilizzazione di beni per gli usi tuttora in gestione all'amministrazione statale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'aumento deve essere calcolato sull'importo dei canoni stabilito al momento della stipula o del rilascio degli atti, anche nel caso che successivamente sia stato operato, in applicazione di apposite clausole di revisione periodica ISTAT, l'aggiornamento dei canoni e dei proventi.

Nell'ultimo comma dello stesso articolo 9 da un lato si prevede, comunque, che rimane fermo l'importo dei canoni e dei proventi attualmente corrisposto qualora lo stesso risulti superiore a quello determinato in base alle nuove norme di adeguamento e dall'altro si stabilisce che l'adeguamento non riguarda i canoni per le concessioni di sfalcio di erba e pascolo concernenti terreni appartenenti al demanio pubblico, in quanto la determinazione di tali canoni è ora disciplinata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 814, sull'affitto dei fondi rustici.

Particolari disposizioni di adeguamento del canone sono altresì contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15. In particolare: per i canoni delle utenze d'acqua regolati dall'articolo 35 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, si prevede l'aumento di otto volte degli importi dei canoni già aumentati con la citata legge n. 1501, la quale ha escluso dall'aumento le utilizzazioni riguardanti l'agricoltura. In conseguenza di tale esclusione il canone relativo alle utenze per uso irriguo è stato finora aumentato di quaranta volte rispetto al periodo prebellico, anziché di ottanta volte come avvenuto per le altre utilizzazioni. Pertanto la misura del canone per gli usi irrigui, pur dopo l'aumento previsto dal presente provvedimento, risulta pari alla metà di quella concernente le altre utenze.

Per i canoni relativi agli usi industriali e per piscicoltura è stato previsto un maggior aumento poichè tali usi hanno una minore caratteristica di pubblico interesse rispetto agli altri indicati nell'articolo. Sono stati altresì fissati dei minimi per sopperire, almeno in parte, al costo del servizio, che comporta un *iter* amministrativo particolarmente laborioso.

Infine si è riprodotta la analoga disposizione di cui all'articolo 5 della legge n. 1501, intesa ad adeguare le cauzioni per le va-

rianti delle concessioni di derivazione di acqua alle nuove misure dei canoni (articolo 10):

per l'estrazione di inerti dai pubblici corsi di acqua, che viene attualmente assoggettata al pagamento di un canone per ogni metro cubo di materiale estratto determinato di volta in volta dall'Ufficio tecnico erariale, si è ritenuto necessario, dato il crescente valore di tali materiali, fissare il principio che il canone è ancorato ai prezzi di libero mercato, stabilendo però un minimo di lire 800 per metro cubo, che, allo stato, si può considerare ragionevolmente contenuto in rapporto al corrente prezzo medio dei materiali medesimi (art. 11);

per le concessioni a scopo di pioppicoltura (che non vennero assoggettate agli aumenti di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1501) sono sino ad ora rimasti fermi i canoni annui per ettaro fissati con la legge 31 luglio 1956, n. 1016, e precisamente:

per la prima classe lire 22.000 per Ha;
per la seconda classe lire 18.000 per Ha;
per la terza classe lire 12.000 per Ha;
per la quarta classe lire 8.000 per Ha;

con facoltà, per l'Amministrazione, di aumentarli fino al 30 per cento e di ridurli sino al 20 per cento sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. L'amministrazione si è avvalsa meramente della facoltà di apportare maggiorazioni mentre la riduzione è stata largamente praticata. Si è ritenuto pertanto di adeguare i relativi canoni, ma di limitare l'adeguamento a sette volte gli importi citati, in considerazione che la produzione di legname in Italia è fortemente deficitaria, tanto da dover ricorrere alle importazioni per sopperire al fabbisogno nazionale (articolo 12);

per le derivazioni d'acqua dai canali demaniali e dai navigli, la misura dei canoni è aumentata di otto volte, fissando importi minimi per tener conto del costo amministrativo del servizio (art. 13);

per gli attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissioni di pali o di mensole e senza posa di cavi — di beni dello Stato in genere, la misura del canone, fis-

sata in lire 2.500 dell'articolo 4 della legge n. 1501 del 1961, viene aumentata di otto volte, rimanendo invariate le riduzioni e gli aumenti previsti nello stesso articolo 4. Del pari per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie di cui agli articoli 7 e 25 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1443, la misura dei canoni è aumentata di otto volte. Anche in questi casi sono stabiliti importi minimi dei canoni (art. 14);

per le concessioni di demanio pubblico marittimo, comprese le rinnovazioni, si è previsto l'aumento di otto volte del canone annuo fisso di lire 30 per metro quadrato e del limite minimo, non tassativo ma da adottare in via normale, di lire 50 per metro quadrato, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 (art. 15).

L'articolo 16 prevede che tutti i canoni annui non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 40.000 annue.

Viene confermato, così, il principio del canone residuale contenuto nelle precedenti leggi di aumento dei canoni demaniali e viene rivalutato l'ammontare minimo per ultimo previsto in lire 5.000 dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 1501, fissandolo in misura non gravosa e, comunque, inferiore al costo sostenuto dall'Amministrazione per il rilascio delle relative concessioni.

Con l'articolo 17 si disciplinano gli effetti del provvedimento (oltre quelli sui rapporti che vengono instaurati a partire dalla data di entrata in vigore di questo) anche sui rapporti in corso, prevedendo espressamente per questi ultimi l'applicazione degli aumenti a partire dai ratei di canoni riferibili al residuo periodo di durata dei rapporti, anche se trattasi di ratei già corrisposti o liquidati. Per ragioni pratiche di semplificazione delle operazioni di determinazione degli aumenti o delle integrazioni di canone, l'inizio del periodo suddetto è stato fissato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento.

Tali precisazioni si sono rese necessarie anche per evitare le incertezze interpreta-

tive e il conseguente contenzioso, cui ha dato luogo invece il precedente provvedimento di aumento dei canoni demaniali, che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 6 dell'antecedente legge 21 gennaio 1949, n. 8, non reca disposizioni in proposito.

Per la corresponsione delle integrazioni di canone per i rapporti in corso è stato fissato il termine del 31 dicembre 1981.

Le disposizioni di adeguamento non si riferiscono invece ai canoni concernenti la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, in quanto rientrano nel più ampio quadro delle misure di politica energetica nazionale.

Il maggior gettito conseguente al presente provvedimento è valutato in 1.110 miliardi di lire in ragione di anno. Per lo scorcio del 1981 il gettito è valutato in 225 miliardi di lire.

La necessità ed urgenza di assicurare all'erario gli effetti della imposizione, evitando anche possibili distorsioni, impone il ricorso alla decretazione di urgenza. Ciò è da dirsi anche per il regime di certezza che si intende attribuire, senza ulteriori dilazioni, al trattamento fiscale dei proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 e successive modificazioni.

Non si può infatti trascurare il rilievo che per effetto di quanto disposto nell'articolo 1 del presente decreto le ritenute effettuate sono interessate dalla anticipazione dei tempi di versamento previsti con l'articolo 2 del disegno di legge (Atto Senato 1421) già approvato da un ramo del Parlamento e di cui è prevedibile l'approvazione definitiva entro il corrente anno.

Del pari la continua diminuzione del valore dei canoni e proventi demaniali per effetto della rapida e perdurante erosione del potere d'acquisto della moneta e la esigenza ormai improrogabile di ovviare al grave squilibrio tra costi e proventi del servizio, nonchè il conseguente e sostanziale svuotamento della corrispondente entrata di bilancio, rendono necessario il ricorso alla decretazione d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, concernente disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

Decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 3 ottobre 1981.

Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli; di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

Regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito

Art. 1.

All'articolo 10-*bis* della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « del codice civile » sono aggiunte le parole « con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti ».

La Nota dell'articolo 10-*bis* della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: « Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'articolo 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola " senza garanzia " o equivalenti ».

Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 10-*bis* della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 20 per cento.

Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

TITOLO II

Disposizioni in materia di imposta di bollo

Art. 2.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'articolo 9 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 12 per le cambiali di cui alla lettera *a*) e di lire 9 per quelle indicate nella lettera *b*) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'articolo 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è stabilita in lire 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e per i vaglia cambiari è stabilito in lire 500.

Art. 3.

Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'articolo 2 senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

La cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 4.

Le marche per cambiali di cui all'articolo 10-*bis* della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, con il bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

Art. 5.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'articolo 19 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a lire 500.

Art. 6.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera a), e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a lire 300.

Art. 7.

Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'articolo 20, il seguente articolo 20-bis.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	NOTA
		Fisse	Proporzionali		
20 bis	Ricevute, lettere e ricevute di accreditalmento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito Originali, duplicati e copie. Per ogni esemplare: — quando la somma non supera lire 250.000 — oltre lire 250.000 fino a lire 500.000 — oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000 — oltre lire 1.000.000	500 1.000 2.000 3.500		Marche o bollo a punzone	Nell'imposta è compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente

TITOLO III

Disposizioni relative ai trasferimenti degli autoveicoli

Art. 8.

Le misure dell'imposta stabilite dall'articolo 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

TITOLO IV

Adeguamento della misura dei canoni demaniali

Art. 9.

Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 1° febbraio 1962, per la utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:

- 1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;
- 2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;
- 3) tratturi e trazzere;
- 4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto dai successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;
- 5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli e canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo articolo 13;
- 6) pertinenze di bonifica;
- 7) miniere e stabilimenti minerari amministrati dal demanio dello Stato;
- 8) riserve demaniali di pesca e di caccia;
- 9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;
- 10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo articolo 15.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per la utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 1° febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte e della metà.

Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonchè quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

Art. 10.

I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione lire 64.000 ridotto a lire 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro lire 640;

c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili lire 128.000;

d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per piscicoltura lire 250.000;

e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta lire 10.496.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonchè le esenzioni attualmente vigenti.

Gli importi per canoni non possono essere inferiori a lire 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a lire 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Per le variazioni assentite alle concessione in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

Art. 11.

I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei

prezzi dei materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a lire 800 per ogni metro cubo di materiale estratto.

Art. 12.

I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate, sono aumentati di sette volte. L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a lire 10.000.

Resta ferma per l'Amministrazione finanziaria la facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016.

Art. 13.

I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze od autorizzazioni, concernenti le dispense o le derivazioni d'acqua, anche a scopo irriguo, dai canali demaniali, dai navigli e dai canali di antico demanio sono aumentati di otto volte.

L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a lire 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a lire 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Art. 14.

I canoni previsti nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono aumentati di otto volte.

I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono elevati, rispettivamente, a lire 1.280 ed a lire 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a lire 10.000 ed a lire 50.000.

Art. 15.

Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in lire 240 ed in lire 400 per metro quadrato e per anno.

Art. 16.

I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 40.000 annue.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel Titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nell'ultimo comma dell'articolo 10 e nell'articolo 11, si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ancorchè già corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA